

Art. 1

Disposizioni in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi.

1. I contratti finanziati e gli acquisti effettuati con i fondi del Next Generation EU sono da considerarsi infrastrutture strategiche ai fini dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle opere di dissesto idrogeologico e alle opere di infrastrutture a rete.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Amministrazioni aggiudicatrici stanziavano, nell'ambito delle spese impreviste del quadro economico, l'eventuale ammontare di un possibile risarcimento e in caso di soccombenza rilasciano, altresì, attestazione di qualificazione di cui alla Parte II - Titolo II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio.

1. Per i fatti commessi nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di spesa relative ai contributi del Recovery Fund e nell'ambito dei procedimenti finanziati con i fondi del Next Generation EU, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non è punibile ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, salvo che nelle ipotesi di condotta premeditata.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.